

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Chiarimenti in merito all'art. 2-bis, L.R. n. 10 del 1993, introdotto dall'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/05/3531 del 15/02/2005

In merito alla legittimità, in base alla normativa vigente, della richiesta avanzata da alcuni Comuni all'Enel di adempiere all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico comunale a seguito del rilascio dell'autorizzazione con effetto di variante, si esprime il seguente parere.

Secondo l'art. 2-bis, comma 4, L.R. n. 10 del 1993, il richiedente l'autorizzazione, qualora il rilascio della stessa comporti variante al P.O.C. o in via transitoria al P.R.G., deve predisporre, oltre al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano.

Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che l'ente elettrico dovrà presentare alla Provincia la copia delle tavole del piano urbanistico comunale vigente che rappresentano le porzioni di territorio interessate dalla linea elettrica da realizzare, in cui deve essere riportato dallo stesso richiedente la localizzazione (ossia il tracciato) proposta per la linea elettrica da autorizzare. Ciò al fine di consentire alla Provincia la verifica di compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e al Comune il rilascio delle proprie valutazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, sulla proposta di variante urbanistica.

Una volta rilasciata da parte della Provincia l'autorizzazione con effetto di variante urbanistica, il Comune provvederà all'aggiornamento cartografico degli elaborati di piano, come previsto in via generale anche dall'art. 15, comma 2, L.R. n. 47 del 1978, secondo cui l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati di piano. Tale adempimento comunale non dovrebbe risultare problematico, in considerazione del fatto che l'ente elettrico è tenuto a fornire gli elaborati cartografici che prevedono la puntuale localizzazione dell'opera.

In ultimo si fa presente che la questione della localizzazione degli impianti (e quindi anche degli adempimenti del Comune in merito all'aggiornamento degli elaborati cartografici a seguito del rilascio dell'autorizzazione comportante variante urbanistica), dovrebbe progressivamente risolversi con l'applicazione dell'art. A-23, L.R. n. 20 del 2000, che qualifica la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica come dotazioni territoriale e dell'art. 13, L.R. n. 30 del 2000¹, che pone a carico dei Comuni (ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP) l'obbligo di definire nello strumento urbanistico i corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt. Il rispetto di tali disposizioni assicurerà la conformità per la maggior parte degli impianti soggetti ad autorizzazione e quindi ridurrà in maniera significativa le ipotesi di autorizzazione con effetti di variante urbanistica (e il relativo onere di aggiornamento cartografico).

Considerato però che attualmente la gran parte dei Comuni non sono ancora dotati dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 e che l'art.13 non è ancora pienamente attuato, si ritiene che attualmente sia il Comune a dover effettuare l'aggiornamento cartografico del proprio strumento urbanistico.

¹ Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30, recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".